



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.12 del Reg. Data 21-03-2019	Oggetto: TARI 2019. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2019.
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19:20, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Alessi Giordana	P
MANCINI CILLA MONICA	P	MERLONGHI DANIELA	P
Filiaggi Federica	P	TALAMONTI DOMENICO	P
ALFONSI ATTILIO	P	CORVARO GIOVANNI	P
LISSO FRANCESCO	P	CRETONE MIRKO	A
Ballatori Ettore	P		

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 8 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il **Regolamento IUC**;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 06 aprile 2018 con la quale è stato approvato il **Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2018**;

VISTI gli emendamenti apportati alla disciplina TARI dalla Legge 28 Dicembre 2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)";

VISTI in particolare i **commi 651-652-688-689-692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)**.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art.1 comma 683 della Legge 147/2013 che così dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

VISTO INOLTRE il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

RILEVATO, pertanto, che in virtù dell' art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, viene differito alla data del 31 marzo anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2019;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a PicenAmbiente S.P.A.;

VISTO il "Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019" che si allega alla presente e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che:

- il gestore del servizio rifiuti "PicenAmbiente S.P.A." ha fornito la relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (GIRU);
- l'Ufficio Finanziario ha implementato il Piano Finanziario del servizio GIRU, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi generali di gestione (CGG) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, oltre ai costi per lo spazzamento e il lavaggio delle strade (CSL), svolto direttamente dal Comune di Maltignano, come meglio descritto nell'allegato Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare

occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;

- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività differenziati, ma comunque attestabili intorno ai valori medi, per la parte variabile della tariffa, al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le complessive utenze Tari, mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, confermando prevalentemente la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARI 2018;

- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 65,07% a carico delle utenze domestiche e al 34,93% a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

RAVVISATA la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, che prevede che ai fini della determinazione dei costi del servizio rifiuti, l'Ente deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard;

RILEVATO che a decorrere dal 2018, i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 8 febbraio 2018;

VISTO l'aggiornamento delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze lo scorso 14 febbraio;

PRESO ATTO CHE le suddette linee guida dicono che:

"Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è stato il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva

ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”;

CONSIDERATO che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento ha chiarito che “*..i fabbisogni standard del Servizio rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”;*

PRESO ATTO che le componenti di costo considerate nella costruzione del costo standard sono differenti da quelle inserite nel piano finanziario come indicate dal Dpr 158/1999, oltre al fatto che i dati utilizzati dal Sose per elaborare il fabbisogno standard comprendono in realtà soltanto alcune voci di costo del Pef elaborato come da Dpr 158/1999 ed inoltre è da rilevare una disomogeneità del dato preso a riferimento in quanto calcolato sui dati dei questionari raccolti riferiti all’anno 2016;

RICHIAMATA la “Relazione tecnica per la determinazione delle risultanze dei fabbisogni sulla base delle Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013”, redatta da PiceAmbiente Spa e assunta al protocollo dell’Ente in data 28/02/2019 al n. 1712. , dalla quale risulta che il fabbisogno riferito al costo complessivo per il Comune di Maltignano (310mila €) è del 32% superiore al costo effettivo sostenuto dall’Ente (esclusa l’attività di spazzamento) e pertanto il comune di Maltignano non ha necessità di valutare azioni correttive tese a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”

DATO ATTO, pertanto, che l’Ente utilizzerà tale strumento quale mero riferimento gestionale sull’andamento del Servizio rifiuti considerando il livello dei costi effettivamente sostenuti inseriti nel proprio Piano economico-finanziario e confrontandolo con il costo standard definito in base al DPCM del 29/12/2016 al fine di trarre utili informazioni e possibilmente attuare una strategia utile ad allinearsi a tale indicatore;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 10; astenuti n.0; votanti n. 10; voti favorevoli n. 10;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 21-03-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

CONSTATATO l'esito della votazione,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;**
3. **DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti)**, come risultanti dall'allegato prospetto;
4. **DI PRENDERE ATTO** del procedimento di determinazione del costo standard per il servizio rifiuti come previsto dalle linee guida MEF Dipartimento Finanze del 8/02/2018, ma solo come mero riferimento gestionale sull'andamento del Servizio rifiuti considerando il livello dei costi effettivamente sostenuti inseriti nel proprio Piano economico-finanziario allegato al presente atto;
5. **DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2019, in NUMERO 3 RATE, con SCADENZA nei mesi di luglio, settembre, novembre, e nei seguenti termini:**
 - **le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30/31 di ogni mensilità.**
 - **è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.**
6. DI STABILIRE che il tributo TARI per l'anno 2019 è versato al Comune di Maltignano mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
8. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria, gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente il Sindaco presenta al Consiglio la proposta di mettere a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 21-03-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10; astenuti n. 0; consiglieri votanti n. 10; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-03-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 251 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-03-2019 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 25-03-2019 al 09-04-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 10-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 25-03-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---